

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Risorse Finanziarie
Servizio Centrale Acquisti - Sistemi di e-procurement

CAPITOLATO

Per l'affidamento del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di apparecchiature automatiche e semiautomatiche nonché la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabile presso le sedi del Comune di Firenze.

Parte Prima
Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio di vendita di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati) attraverso l'installazione e la gestione di distributori automatici e/o semiautomatici, nonché l'installazione e la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabile all'interno degli edifici di competenza dell'Amministrazione del Comune di Firenze.

Per distributori semi automatici si intendono le apparecchiature che utilizzano per la produzione di bevande calde (caffè, tè ecc..) cialde o similari.

Art. 2 – Collocazione, quantità, ubicazione dei distributori ed erogatori

Sono individuati nell'allegato "A", parte integrante del presente capitolato, le sedi, le quantità e le tipologie dei distributori e degli erogatori di acqua da installare entro il termine previsto all'art.27 del capitolato stesso.

Sono individuati nell'allegato "B", parte integrante del presente capitolato, gli ulteriori erogatori di acqua (in aggiunta a quelli di cui all'allegato "A"), anch'essi da installare nei termini previsti all'art.27.

Le sedi e le tipologie individuate, di cui agli allegati "A" e "B", potranno subire variazioni (in aumento e/o diminuzione) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente.

Nell'allegato "C", parte integrante del presente capitolato, sono viceversa individuate le sedi dove sono in corso rapporti contrattuali con altre ditte e alle cui scadenze la ditta concessionaria dovrà subentrare. Sono nello stesso altresì indicate le quantità e le tipologie dei distributori e degli erogatori di acqua da installare alla scadenza dei rapporti contrattuali in corso.

Le ditte interessate a concorrere possono visionare gli spazi dove sono attualmente installate le apparecchiature.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata dell'appalto è di 48 mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione.

L'Amministrazione potrà procedere al rinnovo espresso ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006.

L'impresa aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Durante la decorrenza del contratto l'Amministrazione si riserva di diminuire o aumentare il numero dei distributori e degli erogatori senza annullare la validità del contratto e senza comportare variazione al canone di concessione offerto.

Ciò anche nel caso di subentro, nella gestione delle attività di istituto, da parte di altro soggetto pubblico riconosciuto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Garanzia fidejussoria

All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario deve produrre fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% del canone complessivo offerto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

La fideiussione dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.113 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Art. 5 – Oneri di concessione

Il canone di concessione da corrispondere all'Amministrazione è comprensivo sia del corrispettivo per la concessione degli spazi ove installare le apparecchiature sia del rimborso forfettario annuale delle spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico).

Il canone annuo di concessione posto a base di gara, soggetto ad offerte in aumento, è determinato in €20.000,00= (ventimila) + iva.

Il canone annuo di concessione dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale nei modi e termini che saranno comunicati alla ditta concessionaria del servizio nella lettera di affidamento.

Per l'installazione di erogatori per l'acqua potabile dell'acquedotto non si prevede alcun canone di concessione.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze – Direzione Risorse Finanziarie.

Art. 7 – Revisione del prezzo dei prodotti

I prezzi dei prodotti offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo quanto previsto all'art.115 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.

Al momento del riconoscimento, da parte del Servizio Centrale Acquisti, delle variazioni di prezzo (sia al rialzo che al ribasso) il concessionario è tenuto alla comunicazione ai fruitori del servizio, senza altro aggravio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.

Art. 8 – Validità della graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, segue la prima.

Le spese per l'eventuale revoca e/o risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art.9 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 10 – Fallimento dell'impresa aggiudicataria o morte del titolare

L'impresa aggiudicataria si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

Art. 11 – Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Art.12 - Antimafia

La stipula del contratto è subordinata all'accertamento da parte degli organi competenti dell'insussistenza di cause ostative a carico della ditta, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti vigenti del Comune di Firenze.

Art. 14 – Aggregazioni tra imprese e/o associazioni

Sono ammessi a partecipare anche i consorzi ed i raggruppamenti di imprese (A.t.i.), con le modalità di cui al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006.

Sono altresì consentite forme di aggregazione, temporanee al periodo del servizio, tra le aziende fornitrici dei distributori ed i soggetti della rete del commercio equo e solidale certificati R.I.O.C.E.S. e/o Fairtrade, così come definiti nella risoluzione del parlamento europeo n.198 del 2 luglio 1998 e nella comunicazione della commissione europea n.619 del 29.11.1999.

Art.15 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art.118 del D.Lgs.n.163/2006. All'atto dell'offerta dovranno comunque essere dichiarati i servizi e le forniture, o parti di servizi e di forniture, che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art.116 del citato D.Lgs. n.163/2006.

Art. 16 – Eliminazione barriere architettoniche

Al fine di favorire il superamento delle problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, nell'ambito della valutazione delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'offerta sarà attribuito un punteggio alle offerte in cui si prevederanno ausili ai distributori per facilitare l'accessibilità di tutti gli utenti, compresi diversamente abili, non vedenti o ipovedenti.

I distributori semi automatici e gli erogatori di acqua potabile dovranno essere posizionati sopra punti di appoggio (forniti gratuitamente dal concessionario) che permettano la fruibilità dell'apparecchiatura anche dalle persone diversamente abili.

Art. 17 - Danni a persone e/o a cose

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi. L'affidatario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. A tal fine, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'impresa risultata aggiudicataria dovrà specificatamente (ovvero esclusivamente per il servizio in questione) stipulare una polizza assicurativa di validità non inferiore alla durata del servizio, con massimale per sinistro di **€1.000.000,00=** (un milione).

Copia di tale polizza, autocertificata conforme all'originale, dovrà essere consegnata, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, al Servizio Centrale Acquisti – Sistemi di e-procurement del Comune di Firenze -Piazzale delle Cascine, 12 – 50144 Firenze. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Parte Seconda
Valutazioni Tecniche

Art. 18 – Premesse tecniche

Secondo la norma tecnica CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua", un distributore automatico di bevande viene individuato come apparecchio utilizzatore fisso, in quanto non è destinato ad essere sorretto dalla mano durante il suo impiego ordinario, non deve essere spostato dall'utente per il suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione, e non può essere spostato facilmente in quanto la sua massa non è limitata e sicuramente superiore a 18 kg.

Pertanto la protezione contro i contatti diretti sull'utilizzatore dovrà essere garantita dalle caratteristiche di costruzione dell'utilizzatore stesso, in quanto quest'ultimo dovrà essere provvisto di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive dell'utilizzatore.

Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dovrà essere costruito in

classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a terra della utilizzatore all'impianto elettrico a monte.

Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30mA$. comunemente definito "interruttore salvavita".

Art. 19 - Norme per le apparecchiature

L'affidatario è tenuto ad assicurare la distribuzione gratuita dell'acqua potabile, tramite erogatori, nonché la distribuzione dei prodotti mediante apparecchiature automatiche o semi automatiche, marcati CE, nuovi od in perfetto stato tale da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma ai sensi del D.Lgs.n°626/94 e sue successive modificazioni, del D.P.R. 459 del 24/07/96 (direttiva macchine), nonché e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.

Le apparecchiature devono rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita - (La presente norma si riferisce all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti).

Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita la seguente documentazione ai sensi del D.P.R. 459/1996 :

- Dichiarazione di conformità
- Manuale di istruzioni per l'uso.

L'affidatario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. Il Comune è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

L'installazione dei distributori e degli erogatori dovrà essere effettuata dalla Ditta concessionaria concordando preventivamente con l'Amministrazione gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti.

Il collegamento idrico sarà realizzato a cura e spese della stazione appaltante, secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all'attacco alla rete idrica di 3/8" femmina con rubinetto di intercettazione, che sarà messo a disposizione in prossimità dell'apparecchiatura.

L'allacciamento elettrico dovrà essere eseguito, qualora non esistente, a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'esecuzione dell'allacciamento elettrico dovrà avvenire seguendo le prescrizioni che la Direzione Lavori (Direzione Servizi Tecnici) avrà ritenuto di indicare per ogni locale in cui è prevista l'installazione; detta esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile 626 del Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione/Servizio/Ufficio presso i cui locali è prevista l'installazione.

Le macchine dovranno essere allacciate a linee dedicate, con protezione magneto/termica differenziale nei quadri elettrici di zona.

Al termine di ciascuna installazione dovrà essere rilasciata certificazione di conformità da parte dell'installatore.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

Parte Terza
Condizioni Specifiche

Art. 20 - Prodotti da erogare

Come da normative di riferimento è fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato o non autorizzate dall'Amministrazione

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati).

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) la ditta affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca - tipo di ingredienti – tipo di confezionamento...) – come da disposizioni del D.Lgs n.109 del 27 Gennaio 1992 - ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei prestabiliti siti.

Altresì il concessionario dovrà provvedere a consegnare al Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie, le schede di tutti i prodotti forniti – sia alimentari che bevande - analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti.

L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. Si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

In conformità alle linee di indirizzo del D.M. n.203 del 08/05/2003, della Legge della Regione Toscana n. 37 del 23/02/2005, nonché dei Regolamenti attuativi in materia di commercio equo-solidale:

- in ogni sede almeno il 35% delle tipologie di cibi e bevande fredde disponibili nei distributori automatici di generi di ristoro dovrà essere costituito da prodotti dalla rete del commercio equo e solidale.
- almeno il 35% delle bevande calde disponibili nei distributori automatici di generi di ristoro dovrà essere costituito da prodotti del commercio equo e solidale: a tale proposito in fase di presentazione dell'offerta relativamente all'assetto tecnico dovrà essere fornito a cura delle ditte concorrenti:
 - l'elenco delle sedi nelle quali, allo scopo di permettere all'utenza la scelta tra le bevande del mercato tradizionale e quelle provenienti dal mercato equo e solidale, vengono installati distributori automatici di bevande calde con doppio macinatore del caffè (caffè di tipo tradizionale e caffè equo e solidale);
 - l'elenco delle sedi in cui viene installato il distributore di sole bevande calde equo-solidali;

- l'elenco delle sedi in cui viene installato il distributore di sole bevande calde del mercato tradizionale.

Detti elenchi dovranno essere specificamente approvati da parte dell'Amministrazione.

Inoltre:

- in ogni sede almeno il 30% sul totale dei prodotti erogabili dovrà contenere ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata;
- il concessionario dovrà rendere disponibile, a pena di esclusione, in ogni distributore automatico un prodotto salato e un prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia).

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti equo-solidali, biologici e per celiaci.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni Reg. CE 2092/1991, CE 1535/1992, Legge 294/1993, legge 146/1994, D.lgs. 220/1995.

I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/1998 e dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM 1999/619 sono da intendersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 21 – Specifiche prodotti

I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

I distributori automatici dovranno erogare bevande calde di ottima qualità, caffè in chicchi macinati all'istante, almeno "1^ miscela bar",

A) Caratteristiche prodotti distributori automatici

- Bevande calde

- I. Caffè in grani, prodotto di marca di rilevanza nazionale, da macinare al momento della consumazione proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
- II. Caffè in grani, da macinare al momento della consumazione, proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- III. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
- IV. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- V. Caffè decaffeinato;
- VI. Bevande a base di caffè decaffeinato;
- VII. Caffè d'orzo;
- VIII. Bevande a base di caffè d'orzo;
- IX. Caffè d'orzo proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- X. Bevande a base di caffè d'orzo proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
- XI. Latte;

- XII. Bevande a base di latte;
- XIII. Cioccolata calda;
- XIV. Tea;
- XV. Altre tipologie di bevande calde sia proveniente dal mercato tradizionale che dalla rete del commercio equo e solidale.

- Bevande fredde

Bevande analcoliche miste e succhi di frutta in contenitori riciclabili.

- Snack dolci e salati

Alimenti confezionati dolci, salati, e gelati provenienti dalla rete commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio equo solidale, nonché prodotti biologici e per celiaci.

Non sono ammessi:

- contenitori in alluminio con contenuto inferiore a 330cc
- bottiglie o altri contenitori di acqua minerale, sia naturale che frizzante (essi vengono sostituiti da erogatori per la distribuzione gratuita dell’acqua dell’acquedotto cittadino).

B) Caratteristiche prodotti distributori semi-automatici

- Cialde (o similari) di caffè - normale e decaffeinato - orzo – tè e altri prodotti fruibili con questo genere di distributori.

Dovrà essere sempre consentita la scelta tra prodotti provenienti dalla rete commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio equo solidale, nonché prodotti biologici

I contenitori per i prodotti (cialde o similari) dovranno essere biodegradabili e compostabili

INOLTRE

- In sede di gara dovranno essere indicate le percentuali di varietà di caffè (arabica – robusta acc..) che compongono le miscele sia per i prodotti presenti al punto A) che quelli del punto B).

- I distributori di bevande calde (sia automatici che semi automatici) dovranno fornire automaticamente i cucchiaini/palette – anch’essi biodegradabili e compostabili - per mescolare le bevande

- I distributori automatici dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero

Art. 22 - Pagamento dei prodotti

I distributori automatici dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica che accetta qualsiasi tipo di moneta - fino ad una taglia minima di 2 centesimi – e dotata di apparecchiatura rendiresto, sistema di pagamento con banconote e di “lettore” per strumenti elettronici di pagamento (chiavi – schede ecc..).

Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico

Per i sistemi di pagamento elettronici la normativa di riferimento è la Legge 23 dicembre 1994 n. 724 - art. 29 – e successive modifiche e/o integrazioni.

Il limite massimo di immissione delle banconote nei distributori dovrà essere fissato a € 10 (dieci).

La distribuzione ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di €3 (tre), è a totale cura del concessionario.

Art. 23 – Costo dei prodotti all'utente

I prezzi di vendita dei prodotti offerti, che dovranno essere riportati in un apposito tariffario da allegare all'offerta tecnica unitamente all'elenco dei marchi delle tipologie degli stessi prodotti, devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate.

I pagamenti dei prodotti fruibili con i distributori semi automatici saranno effettuati dal referente dell'Ufficio dove è installata l'apparecchiatura.

I prezzi stessi dovranno rimanere invariati e potranno essere sottoposti a revisione con i tempi e le modalità previste all'Art. 7 del presente Capitolato.

Di seguito riportiamo i prodotti previsti nel bando di gara, con i relativi prezzi, compreso Iva, soggetti a ribasso in fase di gara, dividendo i prodotti distribuiti nei distributori automatici da quelli utilizzati nei distributori semi automatici

I prezzi indicati sono stati elaborati in seguito ad una ricerca di mercato sulle principali piazze italiane.

**DISTRIBUTORI
AUTOMATICI**

<i>Tipo prodotti</i>	<i>Tipo pagamenti</i>	
	<i>contanti</i>	<i>altre modalità</i>
<i>Prodotti "mercato tradizionale"</i>		
A) Bevande calde		
Caffè	€0,35	€0,30
Decaffeinato	€0,35	€0,30
Orzo	€0,35	€0,30
Bevande calde a base di caffè	€0,40	€0,35
Bevande calde a base di orzo	€0,40	€0,35
Tea	€0,35	€0,30
Cioccolata	€0,40	€0,35
Altre bevande calde	€0,40	€0,35

B) Bevande fredde analcoliche		
Succhi frutta minimo 20 cl	€0,60	€0,55
Bevande 33 cl	€0,70	€0,65
Altre bevande sup.33 cl	€0,80	€0,75
C)Prodotti alimentari confezionati		
Salati e frutta secca - <i>minimo 3 tipologie</i> -	€0,60	€0,55
Dolci - <i>minimo 3 tipologie</i> -	€0,55	€0,50
Per celiaci	€1,65	€1,60
Biologici	€0,90	€0,85
D) Altro		
Bicchieri in plastica	€0.05	€0.02
Bicchieri in plastica biodegradabile da 200ml * n.b.	€0,07	€0,05
<i>Prodotti"mercato equo e solidale"</i>		
A)Bevande calde		
Caffè	€0.35	€0,30
Decaffeinato	€0,35	€0,30
Orzo	€0,35	€0,30
Bevande calde a base di caffè	€0,40	€0,35
Bevande calde a base di orzo	€0,40	€0,35
Tea	€0,35	€0,30
Cioccolata	€0,40	€0,35
Altre bevande calde	€0,40	€0,35
B) Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta	€0,70	€0,60
C)Prodotti alimentari confezionati		
Salati e frutta secca - <i>minimo 3 tipologie</i> -	€1,65	€1,60

Dolci - <i>minimo 3 tipologie</i> -	€0,65	€0,60
----------------------------------------	-------	-------

N.B. * BICCHIERI IN PLASTICA BIODEGRADABILE: da porre in dotazione al termine della sperimentazione di cui all'art. 27- parte ultima

DISTRIBUTORI SEMI AUTOMATICI

<u>Tipo prodotti</u>	<u>pagamento contanti</u>
A cialde (o similari)	
<u>Prodotti mercato tradizionale e "mercato equo e solidale"</u>	
Caffè	0,30
Decaffeinato	0,30
Orzo	0,30
Bevande calde a base di caffè	0,35
Bevande calde a base di orzo	0,35
Tè	0,30
Cioccolata	0,35

Art. 24 – Erogazione acqua potabile

Nei locali individuati, di cui agli allegati “A”, “B” e “C”, dovranno essere installati degli erogatori di acqua collegati direttamente alla rete idrica cittadina; in particolare, detti erogatori dovranno essere posizionati a fianco di ogni distributore di bevande fredde oggetto del presente capitolato (faranno eccezione i soli edifici risultati non idonei a seguito di verifica tecnica preventiva realizzata dal Comune).

Nel caso in cui non sia prevista l’installazione del distributore di bevande fredde, l’erogatore dell’acqua potabile sarà ubicato in un locale appositamente individuato.

Art. 25 – Tipologia erogatori

Viene lasciata al concessionario la scelta della marca e della tipologia degli erogatori dell’acqua potabile che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- allacciamento diretto alla rete idrica dell’edificio;
- assenza di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell’acqua in entrata;
- assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell’acqua in entrata;

- tre opzioni di scelta da parte dell'utente: naturale a temperatura ambiente, refrigerata, gassata con addizione di CO₂ (anidride carbonica);
- piastra di scarico collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 2 litri), non visibile dall'esterno ed al quale convogliare gli eventuali sversamenti dell'acqua erogata raccolti dalla piastra di scarico;
- pulsante di erogazione dell'acqua (l'erogazione deve avvenire solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall'utente);
- l'erogatore deve avere uno spazio sufficiente per consentire il riempimento anche di caraffe;
- la cannella dell'erogatore non dovrà consentire l'attacco di tubazioni esterne;
- nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità.

Nel caso in cui l'azienda proponga l'erogatore dell'acqua potabile integrato nel distributore automatico di bevande calde, esso dovrà essere indipendente dall'intero sistema di erogazione ed avere quindi un condotto completamente autonomo, rispettando le caratteristiche tecniche così come descritte nella "Parte Seconda" del presente Capitolato – Valutazioni Tecniche - e nei commi del presente articolo.

A fianco degli erogatori di acqua potabile dovranno sempre essere posizionati distributori di bicchieri a pagamento; su indicazione dell'Amministrazione detti bicchieri dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile e compostabile

Art. 26 – Costi erogatori all'utenza

La seguente tabella riepiloga le tipologie di acqua e di prodotti che devono essere forniti dall'erogatore:

EROGATORI DI ACQUA

<i>Tipo prodotti</i>	<i>Tipo pagamenti</i>	
	<i>contanti</i>	altre modalità
A) Acqua del pubblico acquedotto		
Naturale a temperatura ambiente	Gratuita	
Refrigerazione	Gratuita	
Addizionamento di CO ₂	Gratuito	
Bicchieri in plastica	€0.05	€0.02
Bicchieri in plastica biodegradabile da 400ml * n.b.	€0,07	€0,07

N.B. * BICCHIERI IN PLASTICA BIODEGRADABILE: da porre in dotazione al termine della sperimentazione di cui all'art. 27- parte ultima

Art. 27 - Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà:

- a) fornire, installare – entro 60 giorni, naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione - nonché gestire distributori automatici, semi-automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di ristoro con marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) o strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- b) fornire, installare – entro 60 giorni, naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione - nonché gestire erogatori di acqua potabile con marcatura CE conformi alle prescrizioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- c) rendere possibile il pagamento unificato in tutti i distributori installati con gli strumenti elettronici;
- d) fornire, al termine dei 60 giorni naturali e consecutivi stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, previa comunicazione e approvazione del Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie;
- e) fornire, nel medesimo termine sopraindicato, sia al Servizio Centrale Acquisti che alla Direzione/Ufficio/Servizio presso i cui locali è stata effettuata l'installazione, le documentazioni relative alla legge 46/90 per gli impianti realizzati e al D.P.R 459 del 24/7/96 (Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell'acqua installati;
- f) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività, e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso;
- g) sarà a totale cura del concessionario la manutenzione degli apparecchi di erogazione dell'acqua, il rifornimento dei bicchieri, lo svuotamento del contenitore di raccolta dell'acqua sversata, il controllo ed il mantenimento della qualità e della tutela igienico sanitaria del servizio. In particolare, lo svuotamento, la pulizia e l'igienizzazione del contenitore di raccolta degli eventuali sversamenti dell'impianto erogatore dell'acqua dovrà avvenire con la medesima frequenza sopra indicata e comunque ogni volta risulti necessario per prevenirne lo sversamento dovuto al suo totale riempimento, la presenza di odori, di incrostazioni o di microrganismi in sospensione. Il concessionario deve in ogni caso garantire che l'uso dell'erogatore non comporti in nessun caso peggioramenti della qualità dell'acqua potabile erogata;
- h) oltre che nella fase dei controlli sopracitati, l'approvvigionamento dei distributori dovrà comunque essere garantito entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione del referente per il distributore, salvo festivi;
- i) utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art.33 del D.P.R. °327/1980;

- j) garantire un'equa distribuzione, nelle diverse sedi, tra i prodotti di tipo tradizionale e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e/o cibi e bevande prodotti dalla rete del commercio equo e solidale, così come previsto dal precedente art.20;
- k) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria od ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- l) procedere al periodico controllo dei distributori ed al costante rifornimento dei prodotti in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti e, comunque, conformemente alla frequenza degli interventi offerta in sede di gara;
- m) garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea 93/94 CEE recepita con D.Lgs.n°155/1997 (HACCP);
- n) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- o) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- p) mantenere invariati i prezzi dei prodotti erogati dalle apparecchiature ed indicati nel tariffario presentato in sede di gara, per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art.7;
- q) rilasciare al Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie, alla fine di ogni semestre, un riepilogo dei quantitativi venduti per ogni tipologia di prodotto in tutte le macchine installate;
- r) ai fini ispettivi il concessionario dovrà comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, indicazioni sul/sui magazzino/i di riferimento;
- s) nel caso che i distributori di bevande calde non siano provvisti di attacco diretto alla rete idrica il concessionario dovrà provvedere al rifornimento periodico dell'acqua avvalendosi esclusivamente di contenitori sigillati. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei distributori con acqua prelevata da rubinetti situati in locali ad uso promiscuo (servizi igienici – locali per le pulizie – magazzini ecc..).
- t) nei locali oggetto dei contratti attualmente in essere con altri fornitori, e negli eventuali casi di nuove installazioni, posizionare i distributori e gli erogatori ivi previsti entro 48 ore dalla scadenza. A tale proposito sono riportati nell'elenco allegato "C" gli uffici interessati dai contratti in scadenza, la data di scadenza del contratto ed i distributori ed erogatori da posizionare in detti locali.

Gli avvenuti interventi (igienizzazione, approvvigionamento ecc..) richiesti dai precedenti punti saranno riscontrabili da un apposito modulo rilasciato dal concessionario al referente.

Inoltre il Concessionario si impegna a:

- privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro ed erogatori di acqua potabile.

- effettuare per la durata massima di 12 mesi una sperimentazione finalizzata a tarare e di conseguenza adeguare i distributori di bicchieri realizzati in materiale biodegradabile e compostabile da ubicare a fianco degli erogatori di acqua potabile;
- effettuare per la durata massima di 12 mesi di un anno una sperimentazione finalizzata a tarare e di conseguenza adeguare i distributori per bevande calde allo scopo di metterli in grado di utilizzare dispensare automaticamente contenitori (bicchieri e palette) realizzati in materiale biodegradabile e compostabile;
- entro 12 mesi dal termine delle suddette sperimentazioni, introdurre per tutti i distributori di bevande calde e per tutti gli erogatori esclusivamente l'erogazione automatica di bicchieri e palette interamente realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.
- collaborare con la campagna di sensibilizzazione e comunicazione che sarà realizzata dall'Amministrazione per diffondere tra gli utenti di distributori ed erogatori la coscienza dell'importanza dell'acqua come elemento fondamentale nella vita di tutti e dell'importanza di compiere scelte di consumo finalizzate a preferire prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

Art. 28 - Doveri del personale

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art.34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. citato.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione. Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La ditta concessionaria, dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- › provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- › si adegui alle disposizioni impartite dai Referenti del Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie - ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 626/94;
- › comunichi immediatamente al Referente dell'ufficio qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale della ditta concessionaria dovrà indossare il cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

Art. 29 – Penali

L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale mancata effettuazione del servizio, o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui all'offerta, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa contestazione scritta degli addebiti, di comminare all'appaltatrice le penali di seguito specificate e riferite:

- €100,00= Prezzi non conformi
Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti.
- €150,00= Manutenzione e igienizzazione delle apparecchiature
Non rispetto dei tempi e delle scadenze previste al precedente Art. 27 comma f) per la pulizia e l'igienizzazione delle apparecchiature determineranno la sanzione.
- €50,00= Ritardo approvvigionamento dei distributori
Ritardo nell'approvvigionamento dei distributori come previsto al precedente Art. 27 comma h) determineranno la sanzione.
- €50,00= Mancata fornitura, varietà, percentuali e tipologia prodotti
Non rispetto della fornitura, della varietà, delle percentuali e delle tipologie degli alimenti e delle bevande previste nel presente Capitolato agli artt.20 e 21.
- €50,00= Mancata installazione delle apparecchiature
Per ogni giorno di ritardo e per cad. apparecchiatura, oltre il sessantesimo giorno previsto per il completamento delle installazioni, come previsto all'art.27 del presente Capitolato.

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicate le attrezzature.

L'applicazione delle citate penali verrà comunicata alla ditta appaltatrice a mezzo raccomandata a.r.

Art. 30 - Referenti per l'Amministrazione

Ciascun Ufficio o Servizio comunale, dove sono installati gli apparecchi distributori, nominerà uno o più referenti che terranno i rapporti con l'impresa aggiudicataria. Il Servizio Centrale Acquisti – Direzione Risorse Finanziarie comunicherà alla ditta concessionaria, al momento dell'assegnazione dell'appalto, il relativo elenco.

Art. 31 - Risoluzione

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e di sicurezza, determina l'immediata risoluzione del contratto.

L'inottemperanza a quanto stabilito negli artt. 20 e 21, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, potranno dar luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, previa diffida scritta e motivata, alla risoluzione del contratto stipulato con la ditta vincitrice della gara se non rispetti le norme previste dal presente capitolato e/o dall'offerta tecnica proposta. Inoltre l'Amministrazione Comunale convocherà ed affiderà alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del servizio ed all'incameramento della cauzione. Inoltre, in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o degli amministratori muniti di rappresentanza il contratto si intenderà risolto, salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara.

La ditta sollevata dall'incarico dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

Allegati al Capitolato:

All. A – “Collocazione, quantità e tipologia distributori ed erogatori di acqua di prima installazione”

All. B – “Collocazione di ulteriori erogatori di acqua di prima installazione”

All. C – “Collocazione, quantità e tipologia distributori ed erogatori di acqua da installare alla scadenza dei rapporti contrattuali in corso”

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Torelli